

DECRETO LEGGE LIQUIDITÀ
DL 23/2020 CONVERTITO IN LEGGE 40/2020

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI
ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI
SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI
AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI**

DOSSIER FISCALITÀ EDILIZIA

6 luglio 2020

Sommario

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – ART.5	3
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE - ART.6	3
DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - ART. 7	3
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ - ART. 8	4
DISPOSIZIONI SU CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE - ART.9	4
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA - ART.10	5
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA- ART. 12-TER	5
DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI PER EROGAZIONI LIBERALI- ART. 12-QUATER	6
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18	6
PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI - ART. 19	8
METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ART. 20	9
RIMESIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - ART. 21	10
CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - ART. 22	10
RITENUTE APPALTI - PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO - ART. 23	10
TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ART. 24	10
PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE - ART. 36	11

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA – ART.5

Viene confermata, anche a seguito della conversione in legge del D.L. 23/2020, la **proroga al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In tal modo viene spostata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore:

- ✓ **delle disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta** da effettuare:
 - a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
 - a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell'impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la **misura coinvolge indirettamente** anche **l'applicabilità degli indici di crisi**, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta;

- ✓ **degli organismi di composizione della crisi** – OCRI nell'ambito delle medesime procedure d'allerta;
- ✓ **delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc...) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE - ART.6

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla perdita di capitale sociale dovuta all'emergenza sanitaria, e verificatasi nel corso degli «*esercizi chiusi al 31 dicembre 2020*», dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (9 aprile) e fino al 31 dicembre 2020, vengono **sospese le disposizioni del codice civile relative:**

- **all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale** che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.3-6, 2482-ter del codice civile);
- **alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - ART. 7

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, viene confermato che **nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»** (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).

In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa, considerata "sana" fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell'esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – "Decreto Cura Italia").

Il medesimo art.106 del "Decreto Cura Italia" è stato modificato dal "D.L. Liquidità" in fase di conversione in legge, al fine di consentire alle **società cooperative**, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c., di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il **30 settembre 2020**.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ - ART. 8

Sempre in chiave anti emergenza, la disposizione consente che **ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino le disposizioni del codice civile relative alla cd. "postergazione"** (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori - artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile).

In sostanza, viene previsto che, in caso di fallimento, i finanziamenti effettuati dai soci verso la società nel citato arco temporale vengano rimborsati dalla società al pari del soddisfacimento degli altri creditori.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI SU CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE - ART.9

Con una modifica introdotta in fase di conversione in legge del D.L. Liquidità, viene prevista la **proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020**.

Inoltre, nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini per il deposito della documentazione ai fini della domanda di concordato o dell'accordo di ristrutturazione¹ può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura,

¹ Ai sensi, rispettivamente, degli artt.161, co. 6, e 182-bis, co. 7, del R.D. 267/1942.

dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento² pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA - ART.10

Viene stabilita una **previsione generale di improcedibilità per i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020** (artt.15 e 195 della legge 267/1942).

Con alcune integrazioni inserite in fase di conversione in legge del D.L. 23/2020, viene stabilito che la disposizione non opera:

- al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- all'istanza di fallimento da chiunque formulata, ai sensi degli artt.162, co.2, 173, co.2 e 3, e 180, co.7, della legge267/1942.

Resta confermata l'eccezione relativa all'efficacia della richiesta di fallimento presentata dal Pubblico ministero, che chieda, altresì, provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa.

Dopo il 30 giugno 2020, le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Inoltre, **nell'ipotesi in cui alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi faccia seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento**, viene previsto che **il periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 non venga computato**, tra altro³:

- ai fini del calcolo dell'anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per il **fallimento degli imprenditori individuali e collettivi** (art.10 della legge 267/1942);
- ai fini del **calcolo dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento** per la **proposizione delle azioni revocatorie** (art.69-*bis* della legge della legge 267/1942).

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA- ART. 12-TER

Viene **prorogato**, con una modifica in fase di conversione, il **termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018** attraverso il **pagamento di un'imposta sostitutiva del 12 % per i beni ammortizzabili e del 10 % per i beni non ammortizzabili**.

La **rivalutazione** può essere effettuata **nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021**, in luogo del

² Ai sensi dell'art.67, co.3, della legge 267/1942.

³ Disposizione inserita in fase di conversione in legge del Provvedimento.

termine fissato dalla legge 160/2019⁴, ai sensi della quale la rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scadeva successivamente al 1° gennaio 2020.

Restano ferme le ulteriori modalità applicative, per cui il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

DETRAIBILITÀ DELL'IVA SUGLI ACQUISTI PER EROGAZIONI LIBERALI- ART. 12-QUATER

Viene stabilito che gli **acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale⁵ in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono detraibili a fini IVA.**

In sostanza, tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall'IVA (ai sensi dell'art.19 del D.P.R n. 633 del 1972).

VALUTAZIONE IN SINTESI - *positiva*

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI - ART. 18

La legge di conversione 40/2020 conferma la sospensione dei versamenti per le mensilità di aprile e maggio, in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, le imprese, gli **esercenti arti o professioni con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso** alla data di entrata in vigore del decreto, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- **imposta sul valore aggiunto⁶**;

⁴ Si ricorda che la legge di Bilancio 160/2019 aveva operato una riapertura dei termini la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. (cfr. art. 1, co. 697 e seguenti). Cfr. ANCE "Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse" - ID N. 38132 dell'8 gennaio 2020.

⁵ Per quanto riguarda la disciplina delle erogazioni liberali si veda l'art. 66 del DL 18/2020 - *Cura Italia* convertito nella legge 27/2020. Cfr. ANCE "DL "Cura Italia" convertito in legge – Il dossier dell'ANCE sulle misure fiscali" - ID N. 40023 del 13 maggio 2020. Si ricorda che gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è deducibile dal reddito d'impresa, anche ai fini Irap.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella CM 8/E/2020, ciò comporta:

- la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Inoltre, la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

- **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai premi per **l'assicurazione obbligatoria**.

Ciò a **condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione **della medesima percentuale nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella CM n.9/E del 13 aprile 2020, la situazione di marzo doveva essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile andava valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

In sostanza, i versamenti non effettuati sono quelli:

- in scadenza ad aprile 2020, se a marzo 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019;
- in scadenza a maggio 2020, se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

Può, quindi, verificarsi una situazione in cui un contribuente ha avuto diritto, ad esempio, alla sospensione dei versamenti di aprile (circostanza già conosciuta all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non ha avuto diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (situazione verificabile già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

La **medesima sospensione compete ai soggetti** esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che **il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 % nel mese di marzo 2020**, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nella stessa percentuale nel **mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Anche per tale soggetti valgono le precisazioni sopra indicate fornite nella CM 9/E/2020, in base alle quali la verifica della diminuzione del fatturato va effettuata separatamente per il mese di marzo, per fruire della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile 2020 e per il mese di aprile per sospendere i versamenti in scadenza a maggio 2020.

Pertanto, i versamenti non effettuati sono quelli:

- in scadenza ad aprile 2020 se a marzo 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019
- in scadenza a maggio 2020 se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.

Per quanto riguarda, poi, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, la CM 9/E/2020 precisa che occorre prendere a riferimento le operazioni eseguite e fatturate nei mesi di marzo ed aprile, anche da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate, coincide con la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>).

⁶ La CM 9/E/2020 ha precisato che, per quel che riguarda i versamenti IVA, tra i versamenti in autoliquidazione, da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio 2020 ma sospesi dall'art.18 del DL 23/2020, sono compresi anche i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi.

La **sospensione, senza ulteriori condizioni, opera per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.**

Inoltre, per le **imprese con sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Asti e Alessandria**⁷ la **sospensione dei soli versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, è riconosciuta a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, ma è subordinata all'unica condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.**

Per completezza, la CM 9/E/2020 ribadisce che sono beneficiari della sospensione tutti gli esercenti attività d'impresa, senza le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti⁸, nonché tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55 del TUIR.

Al riguardo, era stato previsto che i versamenti sospesi dovessero essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (e per gli operatori dei settori maggiormente colpiti che non rientrassero in tali parametri restava ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020).

Per completezza, si segnala che tali scadenze sono state prorogate al 16 settembre 2020 dall'art.126 del DL 34/2020, cd. DL Rilancio⁹. Di conseguenza la ripresa dei versamenti sospesi potrà essere effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Vengono previste, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di diminuzione dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione.

VALUTAZIONE IN SINTESI – da approfondire

Tale norma presenta profili dubbi in quanto per il settore edile esiste il problema dell'andamento del fatturato su base mensile, di conseguenza la valutazione andrebbe fatta in relazione ad un lasso temporale maggiore. Positivo, comunque, il venire meno del limite dei 2 milioni di ricavi che era comunque troppo esiguo per consentire la sospensione dei versamenti ad una platea adeguata di soggetti.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI - ART. 19

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 62 del DL 18/20 cd. "Cura Italia" e viene prevista, a favore dei **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **la sospensione dell'esecuzione e del versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e**

⁷ Le province di Asti ed Alessandria sono state inserite in fase di conversione in legge del Provvedimento.

⁸ Dette limitazioni erano altresì imposte rispettivamente dagli artt. 61, co. 1-3 e 62, co.2 del DL 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia")- cfr. ANCE "Covid_19 – DL "Cura Italia": il punto dell'ANCE sulle nuove misure fiscali"- ID N. 39045 del 20 marzo 2020.

⁹ Cfr. il Dossier ANCE "DL 34/2020 - cd. DL Rilancio - L'ANCE illustra le misure fiscali" - ID n.40374 del 3 giugno 2020.

quelle sulle provvigioni, sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

Sul tema, a seguito delle modifiche introdotte dal *DL Rilancio 34/2020* (cfr. art.126) il relativo versamento fa effettuato in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** (e non più entro il 31 luglio come previsto dall'art. 19 in esame) **o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si ricorda che la CM 9/E/2020 ribadisce i chiarimenti già forniti dalla precedente CM 8/E/2020¹⁰, con riferimento alla precedente previsione di cui all'art. 62, co. 7, del DL 18/2020, sotto il profilo de:

- a) **l'omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame**; nel caso di emissione di una fattura elettronica, nella sezione "*Dettaglio Linee*" non va valorizzata con SI la voce "*Ritenuta*" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "*Dati Ritenuta*" (Cfr. "*Specifiche tecniche - Versione 1.6*", allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenda delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922;.
- b) la non rilevanza, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento, degli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
- c) l'effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

VALUTAZIONE IN SINTESI - neutrale

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ART. 20

Per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le disposizioni sulle sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe **dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

In merito, l'Amministrazione finanziaria, nella CM 9/E/2020, precisa che:

- la soglia minima dell'80% può essere garantita anche sanando l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF, IRES e IRAP, usufruendo dell'istituto del "ravvedimento operoso", di cui all'art.13 del D. Lgs. 472/1997, versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata;
- la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per tale periodo (non solo quella di giugno 2020).

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

¹⁰ Cfr. ANCE "D.L. "Cura Italia" – L'Agenda delle entrate risponde ai quesiti – C.M. 8/E/2020" - ID n. 39351 del 6 aprile 2020.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - ART. 21

La norma proposta consente di considerare **regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, **prorogati al 20 marzo 2020** per effetto dell'articolo 60 del DL *Cura Italia*, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

La CM 9/E/2020, confermando quanto già chiarito con la precedente CM 8/E/2020, circa l'ambito applicativo dell'art. 60 del Decreto "Cura Italia", ribadisce, tra le altre, che la **tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio**, con la conseguenza che il versamento di tale tassa si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - ART. 22

Per l'anno 2020, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (*cf.* Art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/98) è prorogato al 30 aprile.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

RITENUTE APPALTI - PROROGA DEI DURF EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO - ART. 23

I cd. DURF, ossia i certificati che esimono dall'applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, **emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020.**

La CM 9/E/2020 non aggiunge altri chiarimenti rispetto a quanto già indicato sul tema dalla CM 8/E/2020. Pertanto, circa gli effetti della nuova disciplina relativa ai controlli sulle ritenute sul reddito dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti (art.17-bis del D.Lgs. 241/1997), si ribadisce che questa non si applica solo con riferimento ai soggetti per cui opera la sospensione dei versamenti di cui all'art.18 del DL 23/2020 in commento. Solo per tali soggetti, il committente è esonerato dal controllo sulle ritenute e deve effettuare il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.

VALUTAZIONE IN SINTESI – negativa

Tale misura presenta degli effetti pressoché nulli perché si traduce in una proroga di pochi giorni della validità del cd. Durf, ossia della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che attesta il possesso dei requisiti "soggettivi" stabiliti dalla norma per essere esclusi dai nuovi obblighi e che ha una durata di 4 mesi. Viceversa, come ANCE riteniamo necessaria l'abrogazione della norma ovvero una sospensione temporale per un congruo periodo che consenta un ripensamento della disciplina.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ART. 24

Nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, per non far decadere dal beneficio "**prima casa**" i soggetti potenzialmente interessati, **i termini previsti dalla legge** (in particolare, dalla nota II-bis dell'art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR

131/1986) per usufruire dell'agevolazione cd. *prima casa* sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si tratta del:

- ✓ periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della prima casa già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- ✓ il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua prima casa deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria abitazione principale, al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

Con la CM 9/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione non opera per il termine dei 5 anni decorrenti dall'acquisto agevolato, entro il quale non è possibile alienare l'abitazione pena la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" (nota II-bis, co.4, art.1 della Tariffa annessa al DPR 131/1986).

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE - ART. 36

Viene prorogato dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, per la sospensione delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie e per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.

VALUTAZIONE IN SINTESI - positiva

DL 23/2020 DECRETO LIQUIDITÀ

ALLEGATO NORMATIVO

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Estratto)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n.40

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.

(omissis)

Art. 5

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Art. 6

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 7

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile puo' comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 **del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»**. Il criterio di valutazione e' specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facolta' delle societa' cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

Art. 8

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Art. 9

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore puo' presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non e' prorogabile. L'istanza e' inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale e' gia' stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessita' della modifica dei termini. Il differimento dei termini non puo' essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia gia' stato prorogato dal Tribunale, puo', prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui e' stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 puo' essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo', entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarita' della documentazione, dichiara l'improcedibilita' del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 10

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(omissis)

Art. 12 - ter

Disposizioni in materia di beni di impresa

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Art. 12 - quater

Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

(omissis)

Art. 18

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

(omissis)

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 19

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato.

Art. 20.

Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21.

Rimessione in termini per i versamenti

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22.

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Art. 23.

Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Art. 24.

Termini agevolazioni prima casa

1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

(omissis)

Art. 36

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo **di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104**, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 e' fissato al 12 maggio 2020.

(omissis)

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.